

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI

DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Area Politiche Giovanili e Creatività

AVVISO PUBBLICO

INVITO A PRESENTARE DOMANDA PER ACCEDERE AI FINANZIAMENTI RIFERITI ALL'ART. 82 DELLA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1999, N. 6 s.m.i., SECONDO I CRITERI E LE MODALITA' ESTRATTI DI CUI AI SUB ALLEGATI "B1" e "B2" APPROVATI 26 SETTEMBRE 2006, N. 611.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE



REGIONE
LAZIO

per i giovani

Art. 1

Premessa

1. Le richieste di finanziamento per l'esercizio finanziario 2016 previste dall'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, e s.m.i. dovranno essere presentate all'Amministrazione regionale entro e non oltre la data del 30 giugno 2015, secondo i termini e le modalità estratte da quanto riportate nei sub allegati "B1" e "B2" - approvati con DGR 26/09/2006, n. 611 - di cui rispettivamente agli art. 5 e 6 del presente avviso pubblico.
2. Le domande e la relativa documentazione, dovranno pervenire, a pena di esclusione, all'indirizzo: Regione Lazio - Direzione regionale "Cultura e Politiche Giovanili" - Area "Politiche Giovanili e Creatività" - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, entro e non oltre le ore 14 del 30 giugno 2015.
3. Ogni busta dovrà contenere una sola domanda, con riportate una delle diciture indicate rispettivamente all'art. 5 comma IV ovvero all'art.6 comma IV e specificate:
 - a) all'art. 5, sub allegato "B1" al punto IV - Termini e modalità di inoltro della domanda;
 - b) all'art. 6, sub allegato "B2" al punto IV - Termini e modalità di inoltro della domanda;Nel caso in cui un soggetto contravvenga a tale disposizione, tutte le domande presentate verranno automaticamente escluse.

Art. 2

Oggetto

1. Con il presente avviso pubblico si intende introdurre forme di sostegno e/o supporto e favorire gli obiettivi perseguiti dalle Comunità giovanili ritenute strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, con un riconosciuto e rilevante ruolo di promozione ed integrazione sociale perseguito attraverso:
 - a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;
 - b) l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;
 - c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.
2. A tal fine la Direzione regionale "Cultura e Politiche Giovanili" provvede a selezionare, tramite un'apposita Commissione di valutazione, sulla base dei criteri e delle modalità estratte da quanto riportate nei sub allegati "B1" e "B2" - approvati con DGR 26/09/2006, n. 611 - di cui rispettivamente agli art. 5 e 6 del presente avviso pubblico e di seguito riportate, i progetti più idonei a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 3

Risorse programmate

1. L'ammontare delle risorse destinate alle domande di cui al presente Avviso pubblico saranno definite - sulla base della programmazione della Regione Lazio - con Legge di Bilancio per l'anno 2016 a valere su giusto capitolo e riferito a: "Contributo regionale per il funzionamento delle associazioni giovanili (art.82, L.R. 6/99 e s.m.i.)";
2. La Regione Lazio si riserva la facoltà di non procedere all'assegnazione del contributo nel caso di mancato stanziamento di specifiche risorse sul bilancio regionale relativo all'anno 2016 - art.93,

L.R. 6/99 e ss.mm.ii. - quale “Contributo regionale per il funzionamento delle associazioni giovanili (art.82, L.R. 6/99 e ss.mm.ii.)”(riferimento D.Lgs 118/20111 DGR 24/2015);

3. Ciascun progetto è finanziabile nella misura massima di € 30.000,00 (comprensivo del 20 % a carico del soggetto promotore). Il progetto che presenti un costo complessivo superiore a tale cifra è finanziabile esclusivamente se il soggetto proponente dimostri, con idonea documentazione, l'esistenza di adeguate forme di finanziamento del costo eccedente.
4. Per ciascuna Comunità giovanile (comma 7 bis art.82) i benefici sono definiti sulla base di quanto disposto dai successivi punti III e VIII dell'art.6 del presente Avviso.

Art. 4

Durata, soggetti proponenti e destinatari dei progetti

1. Ai fini del presente avviso pubblico sono ammessi alla valutazione le domande con progetti della durata non superiore ad un anno;
2. Possono presentare proposte progettuali enti pubblici singoli o associati;
3. Possono presentare proposte progettuali organismi privati senza fini di lucro – i soggetti di cui al comma II, lettera b) e c) artt. 5 e 6 - quali le associazioni, ATS o consorzio di associazioni comunque denominati:
 - a. con organi statutari - composti nella maggioranza da soggetti fino ai 35 anni di età, ovvero nei ruoli del consiglio direttivo o nell'organo amministrativo (minimo tre componenti), del Rappresentante legale o del Presidente e/o Vice-presidente e/o gruppi o comitati o organismi previsti dallo statuto, esclusa l'assemblea dei soci - regionali autonomi, sede legale, sede operativa e attività realizzata nel territorio regionale;
 - b. costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata;
 - c. nei cui statuti e/o regolamenti siano previste finalità e attività di promozione e sostegno rivolte ai giovani o alla fascia di popolazione giovanile o al mondo giovanile;
 - d. nei cui statuti e/o regolamenti sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento ai fini di utilità sociale;
4. Nel caso di proposte progettuali presentate da ATS o consorzi (tra associazioni), è richiesta l'indicazione del soggetto capofila nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo per tutti i componenti dell'ATS o del consorzio;
5. Ciascun proponente può presentare un solo progetto per l'accesso ai benefici dell'art.82 della l.r. 6/99 s.m.i. – art. 5 o art.6 del presente Avviso - anche nel caso di proposte progettuali presentate in qualità di partner ATS o consortile. Nel caso in cui un soggetto contravvenga a tale disposizione, tutte le proposte progettuali presentate verranno automaticamente escluse;
6. I progetti devono essere attuati sul territorio regionale e rivolti a favore di giovani tra i 15 ed i 35 anni di età.

Art. 5

Comunità giovanili

1. Ai fini del presente Avviso pubblico per l'erogazione dei benefici previsti per favorire le comunità giovanili di cui all'art.82 della L.r. 6/99 e ss.mm.ii., e da elementi estratti - Allegato sub “B1” - approvato con DGR n. 611/2006, sono definiti:

I. Finalità dei benefici.

I benefici previsti dall'art. 82 della legge regionale n. 6/1999 sono finalizzati a favorire i seguenti obiettivi perseguiti dalle Comunità giovanili di cui allo stesso articolo 82, commi 2 e 3, come modificati dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 29 luglio 1999:

- a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;
- b) l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;
- c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.

II. Soggetti interessati.

Possono accedere ai benefici i seguenti soggetti:

- a) enti pubblici singoli o associati;
- b) enti, associazioni, consorzi di associazioni ed organismi privati comunque denominati nei cui statuti siano previste le finalità e attività di promozione e sostegno delle comunità giovanili;
- c) autogestioni, intendendosi con tale termine le stesse comunità giovanili il cui funzionamento è attuato attraverso un regolamento da proporre all'atto della presentazione della domanda;

III. Benefici concedibili.

I benefici consistono in contributi economici .

Per i benefici sono individuati i seguenti parametri massimi riferiti all'entità economica dei progetti presentati all'Amministrazione regionale secondo i limiti progettuali di euro 30.000,00 (comma 3 art. 3) per le iniziative di cui al punto I;

IV. Termini e modalità di inoltro della domanda.

Per accedere ai benefici resta fissata la data di cui alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, che all'art. 93, 1° comma, tra l'altro, recita: "le domande per l'ammissione ai benefici ed alle provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale devono essere presentate entro il 30 giugno".

A pena di inammissibilità i soggetti interessati ai finanziamenti dovranno indirizzare la domanda con la documentazione di cui al punto V e quella prevista nei formulari, alla Struttura competente in materia della Regione Lazio, riportata all'articolo 1 del presente Avviso pubblico, mediante una delle seguenti modalità:

- a) spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante;
- b) consegna a mano al Servizio "Spedizione - Accettazione della Regione" dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposto oltre i dati completi del mittente il seguente riferimento: **"Domande ex art 82. L.R. n. 6/1999 e s.m.i. – Comunità giovanili"** (art.1, comma 3) .

- Il presente avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili all'interno del portale della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_giovani.

. Sul medesimo sito internet saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche e integrazioni dell'Avviso e della documentazione allegata.

Informazioni e/o chiarimenti debbono essere inoltrate, entro e non oltre 4 giorni precedenti la scadenza del presente Avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica: areapolitichegiovanili@regione.lazio.it.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

V. Contenuto della domanda e documentazione.

La domanda sottoscritta dal rappresentante legale, deve contenere il curriculum del rappresentante legale - per i soggetti di cui al punto II, lettere b) e c) - i dati anagrafici e fiscali del richiedente (vedi Modulo A1) e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto esclusivamente per i soggetti di cui al punto II, lettera b);
- b) copia del bilancio e relazione consuntiva dell'organo di amministrazione o del rappresentante legale per l'ultimo esercizio finanziario esclusivamente per i soggetti di cui al punto II, lettere b) e c) qualora operino da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
- c) regolamento del funzionamento delle comunità giovanili (per i soggetti di cui al punto II, lettera c) depositato presso la competente Agenzia delle Entrate, il quale deve prevedere, tra l'altro:
 1. assenza di fini di lucro;
 2. il perseguimento degli obiettivi di cui al punto I;
 3. l'elettività delle cariche comunitarie e gratuità delle stesse;
 4. i criteri di ammissione alla comunità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 82, comma 2 della legge regionale n. 6 /99;
 5. l'obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i finanziamenti ed i lasciti ricevuti;
 6. le modalità di approvazione del bilancio da parte della comunità;
 7. le modalità di scioglimento della comunità;
 8. l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento ai fini di utilità sociale;
 9. l'individuazione del rappresentante legale;
- d) relazione illustrativa sull'attività eventualmente già svolta per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto I, (vedi modulo B1);
- e) progetto dettagliato delle iniziative e degli interventi, con l'indicazione dei mezzi ritenuti necessari ed il preventivo delle relative spese, (vedi modulo C1 e D);
- f) dichiarazione di non aver ricevuto benefici regionali ad analogo titolo (vedi Modulo E);

VI. Esame delle domande

1. L'esame delle domande è effettuato da un'apposita Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Direzione regionale "Cultura e Politiche Giovanili" nell'ambito del personale regionale, demandando all'Area "Politiche giovanili e Creatività" il riscontro e la sola elencazione della documentazione posta a corredo della domanda, quali presupposti alla istruttoria e valutazione di merito.

La Commissione effettua l'istruttoria delle domande procedendo:

- a) alla valutazione preliminare della loro ammissibilità;
- b) all'elencazione delle domande ritenute inammissibili con specificazione dei motivi di esclusione;
- c) all'elencazione delle domande ritenute ammissibili sulla base dei criteri di cui al punto VII.

Il punteggio di 51 costituisce la soglia minima di ammissibilità, quale accesso al contributo della proposta progettuale.

2. Al termine della fase dei lavori di valutazione – entro e non oltre 75 giorni dalla data di insediamento - la Commissione provvederà a redigere una graduatoria di merito dei (soggetti/proponenti) progetti ammessi al finanziamento. Si finanzieranno, pertanto, i progetti ammessi nei limiti delle risorse disponibili, tenendo conto dell'ordine della graduatoria.
3. Nel caso in cui uno o più progetti (soggetti proponenti) figurino in graduatoria a parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e farà fede

l'indicazione della data e dell'orario risultante dal timbro di spedizione apposto dall'ufficio postale (verificare l'apposizione) o, nel caso di domande consegnate a mano, dal timbro del servizio "Accettazione corrispondenza" della Regione Lazio.

4. Le graduatorie inerenti il presente Avviso pubblico saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet http://www.regione.lazio.it/rl_giovani. La pubblicazione sul BURL assume valore di notifica legale.
5. Gli elenchi delle domande pervenute di cui al presente avviso pubblico saranno pubblicati entro 45 giorni dalla scadenza sul portale della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_giovani. Sul medesimo sito internet saranno, inoltre, esposti gli esiti dei lavori della Commissione di valutazione.

VII. Criteri per la concessione dei benefici

Ai fini della concessione dei benefici la Commissione adotta un apposito elenco delle domande ritenute ammissibili tenendo conto dei seguenti criteri – con punteggio da graduare < minimo di due raggruppamenti per ogni singola quota di valutazione espressa > come riportato nel seguente prospetto:

ART. 82 L. R. 6/99 (Enti-Associazioni)	PESO espresso in quota %	INDICATORI	Punteggio attribuito	Totale
a) qualità del progetto presentato o sua idoneità (tecnica ed economica) alla realizzazione delle iniziative per le quali si chiede il contributo;	30%	Progetto: descrizione e articolazione progetto rispondente allo schema/modulo completo in ogni sua sezione/parte. Documentazione posta a corredo attestante quanto descritto. Contenuti, metodologie, finalità, contesto, tempi di realizzazione, strumenti, risorse umane impiegate, giovani coinvolti, certificazione sede, etc		
	30%	Costi: Congruità destinazione risorse economiche. Macro voci e sub voci. Documentazione attestante l'eventuale somma eccedente. Descrizione quote.		
b) carenza, in rapporto alle esigenze, di analoghe iniziative nell'ambito territoriale di riferimento;	15%	Territorio: dati e riferimenti (fonte attendibile), permanenza sede, zona operativa, contesto, certificata disponibilità di una sede operativa, alcune sue peculiarità quali: sale riunioni, particolari spazi espositivi, laboratori informatici, etc., determinano l'eventuale valore aggiunto.		
c) esperienza maturata nell'ambito di attività prevista dal progetto.	25%	Esperienza: documentazione attestante l'attività, tipologia, servizi erogati, settore, numero degli anni di attività , etc.		
Totale generale punteggio	100%			

VIII. Concessione dei benefici.

I provvedimenti di concessione dei benefici sono adottati dal Direttore della Direzione Regionale competente in materia, secondo l'ordine di scorrimento dell'elenco di cui al punto VII. La concessione dei contributi di cui al punto III, lettera a), avviene nei limiti dello stanziamento di Bilancio; detti finanziamenti vengono concessi per una quota percentuale nel limite del 50% della spesa ritenuta ammissibile, relativamente ai soggetti di cui all'art. 82 della l.r. 6/99, comma 4) lettera a) e finanziamenti pari alla spesa ritenuta ammissibile, relativamente ai soggetti di cui al comma 4) lettera b) e c). Qualora lo stanziamento di Bilancio non sia sufficiente in relazione alle domande ritenute ammissibili, la ripartizione dei finanziamenti è effettuata nel limite dell'80% delle spese preventivate con scorrimento dell'elenco fino all'esaurimento delle somme stanziare.

Art. 6
Comunità giovanili - Comma 7 bis

1. Ai fini del presente Avviso pubblico per l'erogazione alle Comunità giovanili dei contributi di cui al comma 7 bis dell'art.82 della l.r. 6/99 e s.m.i., e da elementi estratti - Allegato "B2" - approvato con DGR 26/07/2006, n. 611, sono definiti:

I. Finalità dei benefici.

I benefici previsti dal comma 7 bis dell'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, sono finalizzati ad introdurre particolari forme di sostegno e supporto in favore delle Comunità giovanili ritenute strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, con un riconosciuto e rilevante ruolo di promozione ed integrazione sociale perseguito attraverso:

- a. l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;
- b. l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;
- c. lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.

II. Soggetti interessati.

I soggetti che possono accedere ai contributi sono le Comunità giovanili, cioè l'insieme di persone aggregate stabilmente che non abbiano fini di lucro e che perseguano le finalità di cui al punto precedente, aperte a tutti gli studenti delle scuole medie superiori, gli studenti universitari e ai giovani fino ai trentacinque anni di età senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etica e sociale.

Il contributo di cui al comma 7 bis è assegnato alle Comunità giovanili che rispondano ai seguenti requisiti: che operino con continuità e che abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio di riferimento, che dispongano già di una sede operativa e che svolgano quotidiana attività di aggregazione sociale.

Secondo il 4° comma dell'art. 82 le Comunità giovanili possono essere promosse da:

- a) enti pubblici, singoli o associati;
- b) enti, associazioni, consorzi di associazioni ed organismi privati comunque denominati, nei cui statuti siano previsti le finalità riportate al punto I;
- c) autogestioni, intendendosi con tale termine le stesse comunità giovanili il cui funzionamento è attuato attraverso un regolamento da proporre all'atto della presentazione della domanda.

III. Benefici concedibili.

Ai sensi del comma 7 bis dell'art. 82 il sostegno regionale non può comunque superare complessivamente il 40 % (quaranta per cento) della disponibilità dello stanziamento di bilancio ed i singoli contributi sono assegnati ai soggetti individuati dalla Giunta regionale secondo i criteri e le modalità di cui al successivo punto VII.

IV. Termini e modalità di inoltro della domanda.

Per accedere ai contributi resta fissata, a pena di inammissibilità e quale termine ultimo la data prevista dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, che all'art. 93, 1° comma, tra l'altro, recita: "Le domande per l'ammissione ai benefici ed alle provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale devono essere presentate entro il 30 giugno".

Entro i termini indicati al comma precedente le Comunità giovanili dovranno presentare la domanda contenente la documentazione di cui al punto V, indirizzandola alla struttura competente della Regione Lazio, riportata all'articolo 1 del presente avviso pubblico, mediante una delle seguenti modalità:

- a) spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso fa fede la data

risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante;

- b) consegnata a mano al Servizio "Spedizione – Accettazione della Regione", dal lunedì al venerdì, nell'orario 8,00 – 14,00.

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposto oltre i dati completi del mittente il seguente riferimento: **“Domande ex art. 82, comma 7 bis, legge regionale 7 giugno 1999, n. 6” e s.m.i.** (art.1, comma 3)

- Il presente avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili all'interno del portale della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_giovani.

Sul medesimo sito internet saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche e integrazioni dell'Avviso e della documentazione allegata.

Informazioni e/o chiarimenti debbono essere inoltrate - entro e non oltre 4 giorni precedenti la scadenza del presente Avviso - solo per posta elettronica al seguente indirizzo: areapolitichegiovani@regione.lazio.it.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

V. **Contenuto della domanda e della documentazione.**

La domanda sottoscritta dal rappresentante legale, della Comunità giovanile, deve contenere i dati anagrafici e fiscali del richiedente (vedi Modulo A2) e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto e regolamento del funzionamento delle comunità giovanili per i soggetti di cui al punto II lettera b);
- b) regolamento del funzionamento delle comunità giovanili esclusivamente per i soggetti di cui al punto II, lettera c), depositato presso la competente Agenzia delle Entrate, il quale deve prevedere, tra l'altro:
 1. assenza di fini di lucro;
 2. il perseguimento degli obiettivi di cui al punto I;
 3. l'elettività delle cariche comunitarie e gratuità delle stesse;
 4. i criteri di ammissione alla comunità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 82 comma 2 della legge regionale n. 6/99;
 5. l'obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i finanziamenti ed i lasciti ricevuti;
 6. le modalità di approvazione del bilancio da parte della comunità;
 7. le modalità di scioglimento della comunità;
 8. l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento ai fini di utilità sociale;
 9. l'individuazione del rappresentante legale.

La domanda, inoltre, deve essere corredata da:

- a. copia del bilancio e della relazione consuntiva dell'organo di amministrazione o del rappresentante legale per l'ultimo esercizio finanziario;
- b. una relazione sulle attività e iniziative promosse e realizzate, con riferimento ai servizi erogati a carattere permanente e/o specifici, giorni e ore di apertura sede, agli utenti (associati e non), alla fascia di età, alle fonti economico-finanziarie, alle risultanze riscontrate e le finalità perseguite;
- c. il programma e il piano di realizzazione della nuova annualità;
- d. una dichiarazione (Modulo A2), sottoscritta dal legale rappresentante della Comunità giovanile presentata unitamente alla fotocopia di un documento valido di riconoscimento del dichiarante e contenente l'espressa dicitura di seguito riportata: "Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445", concerne l'indirizzo ed i recapiti della sede della Comunità stessa nonché l'attestazione del possesso, per quella sede o per altre eventualmente da specificare, dei requisiti richiesti dal comma 7 bis dell'art. 82, della

- 6/99 e s.m.i., come elementi di condizione di ammissibilità al beneficio dei contributi in esso previsti e di seguito riportati:
1. che opera con continuità;
 2. che ha stabilito un consolidato legame con il territorio di riferimento;
 3. che dispone già di una sede operativa;
 4. che svolge quotidiana attività di aggregazione sociale.
- e. curriculum del rappresentante legale e degli operatori, addetti, volontari, soci, etc. operanti presso la struttura;
- f. ogni ulteriore ed eventuale documentazione per l'adozione degli elenchi che l'apposita Commissione Tecnica deve predisporre sulla base degli elementi di cui al successivo punto VI, e utile alla valutazione delle Comunità giovanili di cui punto VII.

VI. Esame delle domande.

1. L'esame delle domande è effettuato da un'apposita commissione tecnica nominata dal Direttore della Direzione regionale competente nell'ambito del personale regionale, che potrà essere la medesima di quella prevista dalla DGR n. 611 del 27 settembre 2006 al sub allegato "B1" (art. 5, punto VI "Esame delle domande").

La Commissione effettua l'istruttoria delle domande e procede:

- a) alla valutazione preliminare della loro ammissibilità;
- b) all'elencazione delle domande ritenute inammissibili con la specificazione dei motivi di esclusione;
- c) all'elencazione dell'elenco delle domande ritenute ammissibili sulla base dei criteri di cui al punto VII.

Il punteggio di 51 costituisce la soglia minima di ammissibilità, quale accesso al contributo della domanda avanzata.

2. Al termine della fase dei lavori di valutazione – entro e non oltre 75 giorni dalla data di insediamento - la Commissione provvederà a redigere una graduatoria di merito dei (soggetti/proponenti) progetti ammessi al finanziamento. Si finanzieranno, pertanto, i progetti ammessi nei limiti delle risorse disponibili, tenendo conto dell'ordine della graduatoria.
3. Nel caso in cui uno o più progetti (soggetti proponenti) figurino in graduatoria a parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e farà fede l'indicazione della data e dell'orario risultante dal timbro di spedizione apposto dall'ufficio postale (verificare l'apposizione) o, nel caso di domande consegnate a mano, dal timbro del servizio "Accettazione corrispondenza" della Regione Lazio.
4. Le graduatorie inerenti il presente Avviso pubblico saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet http://www.regione.lazio.it/rl_giovani.
La pubblicazione sul BURL assume valore di notifica legale.
5. Gli elenchi delle domande pervenute di cui al presente avviso pubblico saranno pubblicati entro 45 giorni dalla scadenza sul portale della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_giovani. Sul medesimo sito internet saranno, inoltre, esposti gli esiti dei lavori della Commissione di valutazione.

VII. Criteri per la concessione dei benefici.

Ai fini della concessione dei contributi la Commissione redige un apposito elenco delle domande ritenute ammissibili secondo le condizioni di cui al comma 7 bis e rapportata ai criteri definiti – con punteggio da graduare < minimo di due raggruppamenti per ogni singola quota di valutazione espressa > come riportato nel seguente prospetto:

ART. 82 L. R. 6/99, COMMA 7 BIS Condizioni di ammissibilità della Comunità giovanile al contributo	PESO espresso in quota %		INDICATORI	Punteggio attribuito	Totale
a) Che operino con continuità;	20%		Presupposta e certificata la condizione di continuità di presenza della Comunità sul territorio, il numero degli anni di permanenza rappresenta l'elemento di possibile graduazione. Ciò è desumibile dalla data di effettiva costituzione della Comunità rilevabile dall'atto costitutivo.		
b) che abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio di riferimento;	30%		Desumibile dalle relazioni o legami, dimostrati e documentabili, attivati e posti in essere dalla Comunità con altri soggetti, sia pubblici che privati, formalizzati in atti e documenti che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovranno essere trasmessi all'Amministrazione regionale.		
c) che dispongano già di una sede operativa;	15%		Presupposto perchè certificata la disponibilità di una sede operativa, alcune sue peculiarità quali: sale riunioni, particolari spazi espositivi, laboratori informatici, ecc, determinano l'eventuale valore aggiunto. Dette peculiarità possono essere autocertificate.		
d) che svolgano quotidiana attività di aggregazione;	35%	15%	Desumibile dal numero degli iscritti alla Comunità stessa, dimostrabile con la trasmissione del registro degli iscritti o con specifica autocertificazione del Rappresentante legale della Comunità. Il punteggio verrà assegnato in misura direttamente proporzionale agli iscritti.		
		20%	L'attività espletata dalla Comunità è desumibile da una relazione analitica sottoscritta dal legale rappresentante che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione regionale.		
Totale generale punteggio	100%				

VIII. Concessione dei benefici.

I provvedimenti di concessione dei contributi sono adottati dal Direttore della Direzione Regionale competente secondo l'ordine di scorrimento dell'elenco di cui al punto VI.

La concessione dei contributi avviene nel limite della quota complessiva che la Giunta Regionale determina nell'ambito dello stanziamento annuale di bilancio che comunque non può superare il 40% dello stanziamento stesso.

Oltre ad individuare la quota complessiva di finanziamento, La Giunta Regionale procede alla ricognizione delle Comunità giovanili rispondenti ai requisiti di cui al comma 7 bis dell'art. 82 e precisa il contributo, quantificato nello stesso importo per tutte le Comunità, da erogarsi a tutti i soggetti individuati ed utilmente inseriti nella graduatoria che comunque non potrà essere inferiore ad euro 12.000,00 e superiore ad euro 24.000,00.

La misura del contributo concesso può essere ridotta in misura proporzionale ai tempi di effettiva sussistenza delle condizioni di cui al comma 7 bis.

E' disposta la revoca del contributo e quindi il recupero delle somme già erogate qualora sia accertato la perdita del possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7 Requisiti di ammissibilità

1. Non sono ammissibili i soggetti e/o progetti:
 - a. che non sono in possesso o siano difformi a quanto stabilito dall'art. 4;
 - b. che prevedano costi difformi dai limiti previsti di cui al punto III, articolo 5, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 3;
 - c. che sia omessa la compilazione di parti o il tutto degli schemi: Modulo A1 o Modulo A2;

- d. che non rispettino le modalità ed i termini di presentazione previsti dai punti IV, artt. 5 e 6;
 - e. che non siano corredati, in tutto o parte, dalla documentazione di cui agli artt.5 e 6;
2. Sono ritenute ammissibili le proposte progettuali presentate da ATS o consorzi tra associazioni. In tal caso è richiesta l'indicazione del soggetto capofila nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4, per tutti i componenti dell'ATS;
 3. Ciascun proponente può presentare un solo progetto per l'accesso ai benefici di cui all'art.82 della l.r. 6/99 s.m.i. – art. 5 o art.6 del presente Avviso - anche nel caso di proposte progettuali presentate in qualità di partner ATS o consortile tra associazioni. Nel caso in cui un soggetto contravvenga a tale disposizione, tutte le proposte progettuali presentate verranno automaticamente escluse;

Art. 8 **Costi**

1. Per essere considerati ammissibili i costi devono:
 - rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale nonché, per i profili di competenza, la normativa regionale di riferimento;
 - essere direttamente ed esclusivamente imputabili al progetto, secondo le modalità e i limiti definiti nel presente documento.
2. Il costo, inoltre, deve essere:
 - pertinente ed imputabile con certezza ad azioni ammissibili;
 - effettivo, ossia corrispondente a pagamenti effettuati (ai fini della rendicontazione);
 - riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento: il costo deve, quindi, essere sostenuto in un momento successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda ed antecedente alla data stabilita per la conclusione delle azioni ivi previste. Fanno eccezione i costi ascrivibili alla “Preparazione” del piano finanziario, che, in caso di approvazione del progetto, saranno ammessi a rimborso anche ove sostenuti in un momento precedente;
 - comprovabile fino all'atto che ha dato origine al costo;
 - legittimo, ossia sostenuto in conformità alle norme comunitarie, nazionali, regionali, fiscali e contabili;
 - contabilizzato separatamente.
3. I seguenti costi sono da considerare inammissibili:
 - gli oneri finanziari (ad esclusione della fideiussione), gli interessi debitori, gli aggi e gli altri oneri meramente finanziari;
 - le ammende, le penali e le spese per controversie legali in conseguenza di comportamenti che hanno dato origine a sanzioni amministrative, in conseguenza di violazioni di impegni contrattuali e di azioni per la tutela di interessi lesi;
 - le spese per la costituzione e la gestione di consorzi, associazioni (anche temporanee) o gruppi di associazioni/enti.

Art. 9 **Obblighi del soggetto ammesso al finanziamento**

1. Gli obblighi del soggetto ammesso al contributo e le spese ammissibili sono definiti in apposita convenzione stipulata – quale condizione indispensabile - prima dell'inizio delle attività (escluso il soggetto interessato al comma 7 bis);

2. L'erogazione del finanziamento al soggetto assegnatario è subordinata all'accettazione delle condizioni fissate nella convenzione che conterrà anche le modalità di rendicontazione e di verifica dell'attuazione del progetto, i vincoli e le condizioni di revoca;
3. Il soggetto aggiudicatario del finanziamento (escluso il soggetto interessato al comma 7 bis) dovrà procedere alla stipula di un'apposita fidejussione pari al 60%, più il 10 % quale misura forfettaria (quota oneri, spese, etc.) dell'importo concesso i cui estremi saranno riportati in convenzione. I costi relativi alla stipula della fidejussione potranno essere previsti nel piano dei costi di cui all'allegato Modulo D;
4. Le modalità e le forme di redazione della documentazione - necessaria all'avvio e realizzazione del progetto - saranno specificate dalla Regione Lazio con apposite linee guida rilasciate in fase di comunicazione del finanziamento concesso;
5. Le modalità e la documentazione necessaria - per i soggetti interessati al comma 7 bis - saranno specificate dalla Regione Lazio con apposite linee guida rilasciate in fase di comunicazione del finanziamento concesso.

Art. 10

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Il contributo avverrà come di seguito indicato:
 - 60% a seguito della stipula della Convenzione di cui all'art. 9 nonché alla presentazione della documentazione attestante gli impegni economici assunti dal proponente e la correlativa sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di terzi. Tale documentazione dovrà riferirsi a non meno del 60% dei costi progettuali ammessi al finanziamento;
 - il saldo a conclusione del progetto, a presentazione della documentazione contabile e di un dettagliato report finale;
2. L'Amministrazione regionale si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo concesso in caso di inadempienze ed in relazione alla loro gravità nonché in caso di omessa o incompleta rendicontazione;
3. Nel caso in cui uno o più (soggetti/proponenti) progetti finanziati risultino inadempienti o rinunciatari, con apposito atto, verranno esclusi e le economie generate, sulla base dello scorrimento della graduatoria, saranno destinate alle successive proposte progettuali – di cui al comma 2, del punto VI, artt. 5 e 6.

Art. 11

Controllo e monitoraggio

1. Al fine di permettere una adeguata azione amministrativa ex-ante, in itinere ed ex-post sulla corretta attuazione dei progetti finanziati la Regione Lazio (direttamente e/o tramite suoi incaricati) potrà chiedere specifica documentazione e/o predisporre controlli e verifiche. Eventuali inadempienze saranno sanzionate secondo la loro gravità sino alla revoca del finanziamento concesso.

Art. 12

Proprietà dei prodotti divulgativi

1. Al soggetto aggiudicatario è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996, nello specifico “1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi....”.
2. L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca del finanziamento concesso.

Art. 13
Protezione dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che:

1. i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 9 della Legge 8 marzo 2000, n. 53;
2. il trattamento potrà essere effettuato con modalità sia manuali che informatiche;
3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nei progetti, nonché nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, i quali potranno essere, dunque, comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;
4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati;
5. i dati identificativi dei soggetti richiedenti i finanziamenti potranno essere oggetto di diffusione in occasione della pubblicazione delle graduatorie nonché, tramite un manuale per le buone prassi, nell'ambito delle attività di promozione delle misure di conciliazione, prescritte dall'articolo 1, comma 1255, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);
6. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter ottenere il pagamento richiesto e l'eventuale rifiuto di fornire i dati stessi comporta l'impossibilità di disporre il pagamento;
7. il titolare responsabile del trattamento è il titolare dell'ufficio che dispone il pagamento (Regione Lazio, Direzione regionale “Cultura e Politiche Giovanili”);
8. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del titolare del trattamento stesso, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Recapiti per informazioni:

Direzione Regionale “CULTURA E POLITICHE GIOVANILI”;

Area Politiche giovanili – areapolitichegiovanili@regione.lazio.it

Responsabile del procedimento: Sig. Fabio Paris